

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p., e 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell'art.2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con atto del 9 settembre 2015, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art.2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale di Civitavecchia, con sede in Civitavecchia, Via delle Terme di Traiano, 56/A, giusta delega di cui all'atto in premessa,

e

il Comune di Ladispoli con sede legale in P.zza G.Falcone n. 1, Ladispoli, Roma – codice fiscale 02641830589 nella persona del legale rappresentante Sindaco protempore Alessandro Grando, nato a Bracciano il 12/11/1983

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1

Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 comma 4, del DM n. 88/2015, ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- 1) Prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, in favore dei disabili, degli anziani e dei minori.
- 2) Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazioni in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzioni incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche.
- 3) Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali.
- 4) Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini e parchi.
- 5) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dell'imputato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'UEPE sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'UEPE.

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

La durata giornaliera della prestazione non potrà comunque superare le 8 (otto) ore.

La prestazione dovrà essere svolta con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del soggetto messo alla prova.

L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato/indagato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova,

sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.3

Modalità di trattamento

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art.4

Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'UEPE incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art.3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 *quinquies* del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'UEPE incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione

di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art.5

Divieto di retribuzione

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti messi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta o rimborsi spese.

Art. 6

Relazione sul lavoro svolto

Il coordinatore di cui all'art. 4 della presente convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi del soggetto messo alla prova all'UEPE che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art.141 ter, commi 4 e 5, Decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271.

Art. 7

Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento sul funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art.8

Adempimenti

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'UEPE informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art.4, comma 3 del D.M. n.88/15

Art.9

Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Art.10

Disposizioni finali

Copia della presente convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito *internet* del ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali – e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna, nonché all'U.E.P.E. competente.

Civitavecchia, li 18-5-2020

Il Presidente del Tribunale
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Francesco Vigario
Il Rappresentante dell'Ente

Simonetta Conti
COMUNE DI ADISPOLI
SERVIZIO SOCIALE
Ass. Soc. SIMONETTA CONTI

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

Integrazione alla convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2, d.m. 26 marzo 2001

Premesso

- Che, in data 29/03/2017 è stata firmata la convenzione con il Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art.54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e 2, d.m. 26 marzo 2001, ai fini dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso il Comune di Ladispoli o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 22 agosto 2000, n° 274,;
- che, a norma degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada) il giudice del Tribunale può sostituire la pena detentiva e pecuniaria, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del d. Lgs. N. 274/2000;
- che a norma dell'art.73, comma 5 bis del DPR 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti) il giudice del tribunale può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000, secondo le modalità ivi previste;
- che a norma dell'articolo 165 del Codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa;
- che con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;
- che il Comune di Ladispoli con determinazione dirigenziale n 405 del 10/03/2020 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

considerato

- che la convenzione stipulata con il Presidente del Tribunale di Civitavecchia in data 29/03/2017 prevede la possibilità a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 D.lgs. n. 274, cit., soltanto a n. 2 (due) condannati;
- che si è registrata una considerevole richiesta della misura alternativa del lavoro di pubblica utilità da parte delle persone sottoposte a misure restrittive;
- che si ritiene necessario consentire lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ad un numero maggiore di persone, ai fini di consentire il loro reinserimento sociale, integrando il numero previsto di altre n. 2 unità;
- che tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Francesco Vigorito, Presidente del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, giusta delega di cui in premessa, e il Comune di Ladispoli con sede legale in Piazza FALCONE N. 1 – (Roma), C.F.02641830589 nella persona del legale rappresentante pro tempore Sindaco Alessandro Grando nato a Bracciano il 12.11.1983.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Che gli articoli, previsti nella convenzione stipulata in data 29/03/2017, sono da intendersi invariati ad eccezione dell'art. 1 "Attività da svolgere" nella parte in cui prevede che venga consentito lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità a n. 2 condannati, integrandolo di ulteriori n. 2 unità, per un totale di n. 4 unità. Rimangono invariate le indicazioni relative alle prestazioni da svolgere.

ART.2

Copia della presente è da considerarsi parte integrante della convenzione stipulata in data 29/03/2017 ed è trasmessa alla Segreteria Amministrativa del Tribunale per essere inclusa nell'elenco delle convenzioni attivate nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Civitavecchia, li

Il Presidente del Tribunale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Filippo Vigorito

Il Rappresentante dell' Ente

Simonetta Conti

COMUNE DI LADISPOLI
SERVIZIO SOCIALE
Ass. Soc. SIMONETTA CONTI